

Sessione: SCELTE DI VITA:LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLE DECISIONI.

La procreazione medicalmente assistita

Claudia Livi, Presidente Associazione CECOS Italia

Il 10 marzo 2004 e' stata approvata la legge 40, con lo scopo di regolare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, compreso l'accesso alle medesime. L'opinione diffusa dagli organi di governo era che in Italia vigesse un "far west selvaggio della provetta", come fu definito piu' volte, che andava regolato in ogni modo e che lo strumento del "regolamento" – che invece chiedevano gli operatori del settore – non fosse adeguato. Era molto tempo che veniva invocata una legge, la cui necessita' era sostenuta soprattutto da chi non aveva minimamente idea del fenomeno. Vista la complessita' della materia, ci si era arenati piu' volte su progetti di legge piu' "leggeri", in cui cioe' venivano definiti alcuni criteri ma per il resto si lasciava piena liberta' ai medici e ai pazienti di scegliere quale potesse essere la strada piu' giusta per loro.

Fu chiaro immediatamente che sarebbe stata una legge dalle maglie molto strette: nei mesi precedenti l'approvazione furono fatte molte audizioni (di specialisti, di associazioni pazienti, di societa' scientifiche) , tutte cadute nel vuoto di una impostazione della norma ormai gia' decisa e irrinunciabile.

La legge 40 superava tutte le peggiori aspettative: non solo per l'impronta fortissima di legge "etica", ma perche' anteponeva dovunque e in ogni caso la tutela dell'embrione (soggetto di diritto) a quella della madre, come se fosse pensabile una non coincidenza di interessi. E' una legge piena di divieti e di incongruenze: una per tutte, il divieto assoluto di utilizzare gameti di donatore o di donatrice (articolo 4, comma 3) e nello stesso momento, sapendo che il fenomeno non avrebbe potuto essere arginato, l'art.9 comma 1 stabilisce che non puo' essere in ogni caso esercitata l'azione di disconoscimento della paternita'. Esiste quindi il divieto alla donazioni di gameti, ma l'assoluta consapevolezza che le coppie vi ricorreranno lo stesso.

La approvazione della legge dette una scossa a tutti quelli che si erano fortemente opposti, e soprattutto alle coppie, che a questo punto, sarebbero state costrette a cercare in centri europei la soluzione ai loro problemi di infertilita'.

Fu deciso di ricorrere allo strumento referendario, nonostante il tema fosse poco conosciuto ai piu' e molto difficile. Con sofismi oggi di difficile comprensione furono scelti 4 quesiti, piuttosto che uno solo, relativo alla abrogazione totale della legge, immaginato come troppo dirompente. Nonostante i dubbi sul raggiungimento del quorum al momento della votazione, operatori e pazienti si impegnarono nella raccolta delle firme necessarie per la richiesta della consultazione. In breve, si aggiunsero moltissimi politici che condivisero questo impegno, a titolo personale o di partito. Le 500.000 firme necessarie furono raccolte in brevissimo tempo (circa 30 giorni effettivi di raccolta) e furono depositate.

Il referendum fu indetto, ma la sguaiata propaganda contro, che vide ahime' impegnatissima in prima fila tutta la gerarchia ecclesiastica nonche' un coinvolgimento capillare di tutte le parrocchie, fece fallire ogni speranza di modificare la legge, poiche' solo il 25% degli aventi diritto ando' a votare.

La legge prima ed il referendum poi hanno pero' avuto un pregio: hanno scosso le coscienze di chi vive in prima persona il problema. L'infertilita' spesso e' tenuta nascosta e chi la subisce non sente intorno a se' nessun sostegno sociale. In piu', una legge cosi' restrittiva acuiva la sensazione che le coppie che non riescono ad avere figli naturalmente e che devono ricorrere a tecniche artificiali lo facciano per sfizio o per capriccio e che quindi il loro percorso deve essere reso impervio piu' di quanto gia' non sia. E' successo quindi l'impensabile: le coppie hanno deciso di uscire allo scoperto e di combattere – a colpi di ricorsi davanti alla magistratura ordinaria – in prima persona, rendendo pubbliche le loro sofferenze private.

Questo percorso e' stato possibile dall'alleanza che si e' stabilita fra pazienti, medici e avvocati impegnati nel far valere il rispetto dei diritti civili: e' stato un percorso accidentato, complicato, che ha visto impegnate le forze di tutti e che ha dato pero' anche grandi risultati. Ecco un breve schema delle cause principali che si sono succedute in questi anni:

Applicazione della diagnosi preimpianto (Tribunale di Catania) sentenza 2004 - La sentenza conferma una lettura restrittiva della legge 40/04, rigettando la domanda.

Accesso all'interruzione di gravidanza (Tribunale Cagliari) 29 giugno 2004 - L'ordinanza afferma che non vi è differenza tra gravidanza da PMA e naturale e quindi rende possibile la riduzione embrionaria per gravidanze trigemine. Il Giudice accoglie la domanda.

Ammissibilità diagnosi preimpianto (Tribunale di Cagliari) 24 settembre 2007 - Il giudice disapplica le linee che prevedono come tecnica di diagnosi preimpianto solo l'indagine osservazione dell'embrione. Le linee guida sono un atto di rango normativo inferiore alla Legge 40/04, non possono contenere divieti non previsti nella norma. Il giudice ordina l'esecuzione dell'indagine di preimpianto.

Ammissibilità indagine preimpianto (Tribunale Firenze) 17 dicembre 2007 - Conferma la motivazione della sentenza del Tribunale di Cagliari, a seguito di ricorso di un'altra coppia. Il giudice accoglie la domanda e ordina al Centro di procreazione di effettuare l'indagine di genetica preimpianto sull'embrione.

Annullamento linee guida (Tar Lazio) 21 gennaio 2008 - Il Tar annulla le Linee Guida laddove si stabilisce che ogni indagine relativa allo stato di salute degli embrioni creati in vitro, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, dovrà essere di "tipo osservazionale". Solleva la questione di legittimità costituzionale.

Numero embrioni e divieto crioconservazione (Tribunale di Firenze) 12 luglio 2008 e 26 agosto 2008 - Questione di legittimità costituzionale sul divieto di crioconservazione degli embrioni soprannumerari, la necessità della creazione di un numero massimo di tre embrioni nonché dell'unico e contemporaneo impianto degli stessi; e laddove si prevede la irrevocabilità del consenso da parte della donna all'impianto in utero degli embrioni creati.

E alla fine siamo arrivati alla sentenza della Corte Costituzionale, che il 1 aprile 2009 rimette nelle mani dei medici – che devono agire sempre con il consenso dei pazienti – la decisione sulle tecniche da utilizzare per rendere possibile il fine ultimo, e cioè la gravidanza; cancella il numero predeterminato di embrioni che non tiene conto delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alle tecniche; cancella l'obbligo di trasferire tutti gli embrioni ottenuti "in un unico e contemporaneo impianto", ampliando di fatto le deroghe alla crioconservazione degli stessi; e' stata aperta la possibilità di diagnosi pre-impianto non a finalità eugenetiche.

La sera della sentenza, quando e' arrivata la notizia, sono stata travolta dalla commozione. In un lampo, ho ripercorso tutta la strada fatta per arrivare fino a li', alla fatica, alla amarezza di trovarsi di fronte ad una classe politica che – lontana anni luce dal paese e dalle persone che lo abitano – e' stata sorda alle richieste dei cittadini che dovevano sottoporsi a procedimenti particolari (ma utilizzati in tutto il mondo e pienamente accettati dalla comunità scientifica) per tentare di avere un figlio. Che con arroganza ha sempre detto solo no, insensibile al bisogno che ciascuno di noi ha di decidere liberamente e senza costrizioni sulla propria salute e sulle proprie scelte di vita. Ma poi sono stata fiera: di essere stata accanto, con la nostra associazione e anche personalmente, ai pazienti che ci chiedevano di essere sostenuti, agli avvocati che hanno fatto gratuitamente il loro lavoro. E sono stata fiera, anche dei giudici, che ci hanno aiutato a rendere piu' umana questa legge.